

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato "Torre d'Oglio – ODV"

Art. 1 – Costituzione

È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Organizzazione di volontariato denominata "Torre d'Oglio - OdV" che in seguito sarà chiamata Organizzazione.

L'Organizzazione è costituita in conformità al dettato del D.Lgs. 117/2017.

La qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

La durata dell'Organizzazione è illimitata.

L'Organizzazione ha sede in Cesole di Marcaria, Via Larga n. 4, codice fiscale: 93038820200.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sessioni staccate anche in altre località della Regione Lombardia.

Art. 2 – Scopi

L'Organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per il rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale, per la tutela della sicurezza della comunità in termini di protezione civile.

Art. 3 – Finalità

Per raggiungere lo scopo, l'Organizzazione si pone di svolgere la seguente attività generale:

a) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, di cui all'art. 5 comma 1 lettera y) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, Codice del Terzo settore.

In particolare l'Organizzazione si propone di:

- a) partecipare alle attività previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, di gestione delle emergenze e di superamento delle medesime;
- b) contribuire alla tutela della sicurezza e all'incolumità della comunità attraverso l'opera di informazione della popolazione in merito ai rischi che possono coinvolgerla;
- c) promuovere l'organizzazione e la partecipazione dei propri associati a corsi di formazione, attività esercitative e di addestramento atti ad accrescere le competenze e le capacità dei medesimi, al fine di garantire un'idonea preparazione per affrontare le emergenze;
- d) promuovere la collaborazione, nelle forme stabilite dalla legge, con le autorità, le componenti e le strutture operative facenti parte del Servizio Nazionale della Protezione civile;
- e) promuovere l'iscrizione dell'Organizzazione e dei relativi associati ai Registri e agli Albi previsti dalla normativa vigente, al fine di rientrare tra i soggetti titolati ad essere attivati per l'intervento nelle situazioni di emergenza;
- f) collaborare con altre organizzazioni di volontariato aventi i medesimi scopi.

È previsto l'esercizio di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

L'individuazione delle attività diverse esperibili è demandata all'Assemblea dei

Soci.

Il perseguimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse avviene senza scopo di lucro attraverso l'opera gratuita, spontanea e volontaria dei propri associati e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a beneficio dell'intera comunità.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, sotto ogni forma, a soci, amministratori e a qualsiasi altro soggetto che operi per l'Organizzazione.

È vietata l'erogazione di ogni forma di compenso ai componenti degli organi sociali, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 4 - Aderenti all'Organizzazione

Sono aderenti all'Organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta, purché maggiorenni, la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo dell'Organizzazione (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori" che forniscano un sostegno economico alle attività dell'Organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che abbiano fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere persone giuridiche, nella misura consigliata di un rappresentante per ogni Ente, designato con apposito atto dall'Ente stesso.

Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale

per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Organizzazione.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

Nella domanda di ammissione, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Organizzazione, che deve prendere in esame la domanda di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione dell'istanza, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Organizzazione.

Gli aderenti cessano di appartenere all'Organizzazione:

- per dimissioni volontarie
- per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso
- per decesso
- per comportamento contrastante con gli scopi statuari
- per persistente violazione degli obblighi statuari.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. È ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 – Diritti e doveri degli aderenti.

Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Orga-

nizzazione.

Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo.

Detto contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente. Deve essere versato preferibilmente trenta giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Gli aderenti hanno il diritto di:

- di partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per esplicita delega scritta;
- di conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali e di consultare liberamente i libri sociali e contabili richiedendolo per iscritto, anche mediante messaggio di posta elettronica, al Segretario il quale dovrà provvedere entro i successivi 10 giorni;
- di partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare il contributo stabilito dall'assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere

retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

Art. 6 – Patrimonio – Entrate

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili che potrebbero diventare di sua proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese dell'Organizzazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;
- contributi di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o dal Tesoriere o altro Componente del Consiglio Direttivo, seconda specifica deliberazione).

Art. 7 – Organi sociali dell’Organizzazione

Organi sociali dell’Organizzazione sono:

- L’assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Garanti

Art. 8 – Assemblea degli aderenti

L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Organizzazione.

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’Organizzazione.

La convocazione è fatta in via ordinaria, almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell’Organizzazione.

La convocazione può avvenire su richiesta di almeno 2 componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti; in tal caso l’avviso di convocazione deve

essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- nomina e revoca, qualora si verifichino le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- nominare e revocare, qualora lo ritenga opportuno, i componenti del Collegio dei Garanti eleggendoli tra i soci;
- nominare e revocare, qualora lo ritenga opportuno, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti eleggendoli tra i soci;
- approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo
- fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti quale forma di partecipazione alla vita dell'Organizzazione, senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale
- delibera in merito all'eventuale azione di responsabilità nei confronti dei

componenti degli organi sociali

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

L'avviso di convocazione avviene mediante avvisi pubblici, almeno 15 giorni prima della data stabilita, ed è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia con quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

In prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti in proprio. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Le sedute di Assemblea possono tenersi anche mediante il ricorso a strumentazione elettronica purché sia garantita la possibilità di verificare con certezza

l'identità dei partecipanti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, la trasformazione, la scissione, la fusione lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione, sono richieste le maggioranze indicate al successivo art.15.

Art. 9- Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti. Il numero dei componenti può essere composto da cinque a undici unità. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono, di norma, qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, dovrà essere convocata l'Assemblea ordinaria per la nomina del sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappre-

sentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale della riunione da iscriversi nel registro delle riunioni del Consiglio.

Le sedute del Consiglio Direttivo possono tenersi anche mediante il ricorso a strumentazione elettronica purché sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei partecipanti.

Compiti del Consiglio Direttivo

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa.
- eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più vice presidenti);
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il segretario Tesorie-

re), che può essere scelto anche tra persone non componenti il Consiglio Direttivo, anche tra i non aderenti; in tal caso il Tesoriere e/o il Segretario tesoriere non hanno diritto di voto in Consiglio Direttivo;

- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria e straordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Art. 10 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi in giudizio.
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rila-

sciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento incarico.

Di fronte agli aderenti, ai terzi, a tutti i pubblici uffici, il Vice Presidente è delegato alla firma degli atti del Presidente assente per impedimento o cessazione.

Art.11 - Collegio dei Revisori dei conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei revisori dei conti, costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti.

Il Collegio dei Revisori dei conti:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, dell'eventuale Comitato Esecutivo;

- con relazione scritta, riferisce annualmente all'Assemblea la situazione amministrativa e contabile dell'Organizzazione e provvede alla relativa trascrizione nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Art. 12- Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un collegio dei Garanti costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplementi.

il Collegio dei Garanti

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, tra membri degli organi e tra organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 13 – Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'organizzazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Art. 14 – Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci Preventivo e Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea, conformemente con quanto stabilito dal codice civile e dalle disposizioni vigenti in materia.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese suddivise per capitoli e voci analitiche. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui

all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il bilancio deve coincidere preferibilmente con l'anno solare.

Gli avanzi di gestione residuanti dall'attività annuale possono essere impiegati per la realizzazione delle attività stabilite dell'Organizzazione, e di quelle ad esse direttamente connesse. Durante la vita dell'Organizzazione, è vietata la distribuzione in qualsiasi forma anche indiretta, di utili avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali, fatti salvi i casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre Organizzazioni di volontariato ONLUS che per statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15 – Modifiche allo Statuto – scioglimento dell'Organizzazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La fusione, la trasformazione, la scissione, lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Organizzazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno il 50% + uno degli aderenti, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 17 – Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiedere copia personale.

<AOO>AGEDP-MN</AOO><NUMERO_PROTOCOLLO>108620</NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>14/12/2022
</DATA><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 108620 e data 14/12/2022